

# **REGOLAMENTO SULL'ATTIVITA' E SUL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE**

## **Articolo 1**

### **(Oggetto)**

Il presente regolamento disciplina le attività e le modalità di composizione e funzionamento dell'Osservatorio Nazionale (di seguito Osservatorio) di cui ai relativi accordi in essere. Le Parti Sociali, azienda e sindacati, legittimate ad indicare i componenti dell'organismo paritetico di cui al presente Regolamento sono quelle derivate da detti accordi.

## **Articolo 2**

### **(Compiti)**

E' compito dell'Osservatorio la verifica ed il confronto su:

1. la situazione economico sociale del Trasporto Aereo, con particolare riferimento alla situazione economica e sociale del servizio di assistenza al volo e la formazione professionale;
2. il Piano Strategico/Industriale di ENAV SpA;
3. il Contratto di Programma e il Contratto di Servizio tra ENAV SpA e il Governo.

In particolare le aree tematiche sono:

- a) l'andamento delle imprese di servizi d'assistenza al volo, del mercato e della produzione – anche in ambito comunitario – anche in relazione ai dati congiunturali e di lungo periodo;
- b) le linee di sviluppo tecnologico del settore, con approfondimento particolare per gli interventi più significativi;
- c) le opportunità di mercato;
- d) le dinamiche congiunturali e di lungo periodo dei principali indicatori economici del settore;
- e) la formazione e riqualificazione professionale, con particolare riferimento alle dinamiche evolutive delle esigenze formative connesse alle innovazioni procedurali e/o tecnologiche ed alle trasformazioni organizzative, normative e professionali;
- f) l'andamento delle relazioni industriali e del sistema della partecipazione;
- g) le linee evolutive dell'organizzazione aziendale – ferme restando le reciproche e distinte responsabilità e competenze delle parti e le previsioni contrattuali.

### **Articolo 3**

#### **(Compiti temporanei)**

In applicazione dell'art. 11 del vigente CCNL ENAV, nei casi di vertenza locale che non si componga nelle c.d. procedure di primo livello, le Parti - Azienda e/o RRSSAA - possono richiedere di espletare l'ulteriore tentativo di composizione della vertenza presso l'Osservatorio. Restano confermate le tempistiche previste all'art.11 del vigente CCNL.

Al fine di assicurare una più adeguata rispondenza del sistema di relazioni industriali alle esigenze di ulteriore miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi di competenza di ENAV SpA ed, altresì, al fine di assicurare maggiore proporzionalità tra azione sindacale e rappresentatività, l'Osservatorio effettuerà lo studio e la predisposizione di una proposta relativa a nuove e più adeguate procedure di prevenzione del conflitto. Detta proposta sarà sottoposta a tutte le Parti firmatarie del CCNL.

In considerazione delle norme internazionali applicabili ed in via d'emanazione e al fine di favorire l'iter d'approvazione dei decreti ministeriali attuativi dei DPR 222/00 e 223/00, relativi alle licenze del personale CTA ed EAV, ed al fine di realizzare quanto previsto in materia di licenze e certificazione del personale nell'accordo del 12 dicembre 2000, l'Osservatorio effettuerà lavori di studio e di proposta per i soggetti istituzionali competenti.

L'Osservatorio realizzerà, inoltre, la valutazione dei lavori e del processo di riforma in atto nel settore dell'aviazione civile italiana.

### **Articoli 4**

#### **(Strumenti)**

L'Osservatorio, al fine di realizzare specifiche iniziative di approfondimento, studio e ricerca sulle materie e sugli argomenti individuati di comune accordo tra le Parti e nell'ambito delle aree tematiche definite nel presente Regolamento, potrà istituire Commissioni allo scopo di elaborare studi o documenti da sottoporre alle Parti contraenti, per ricercare possibili soluzioni a questioni di particolare rilevanza per il settore. A tale scopo l'Osservatorio potrà avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo di esperti scelti di comune accordo tra le Parti, utilizzando anche risorse professionali provenienti da strutture esterne.

Di ogni riunione dell'Osservatorio si redige formale processo verbale; questo deve essere approvato all'apertura della riunione successiva a quella cui è riferito.

### **Articolo 5**

#### **(Composizione dell'Osservatorio)**

L'Osservatorio è composto da un rappresentante per ogni OOSS firmataria del CCNL che abbia sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento e da un pari numero di membri di parte aziendale.

Al fine di dare la massima efficacia al funzionamento dell'Osservatorio le OOSSNN nomineranno anche un membro supplente che sostituirà il titolare in ogni caso d'indisponibilità.

## **Articolo 6**

### **(Organi dell'Osservatorio)**

Sono organi dell'Osservatorio il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Presidente e il Vice Presidente si avvalgono del Segretario dell'Osservatorio.

## **Articolo 7**

### **(Presidente)**

Il Presidente dell'Osservatorio è scelto di comune accordo tra i componenti e dura in carica 2 (due) anni, avvicinando la responsabilità tra Azienda e Sindacati. Per i primi due anni la presidenza è affidata ad un componente di parte sindacale.

La carica è rinnovabile per una sola volta previo accordo tra le Parti, in tale unico caso non si verifica l'alternanza tra Azienda e Sindacato.

## **Articolo 8**

### **(Funzioni del presidente)**

Il Presidente dell'Osservatorio agisce in posizione di assoluta terzietà ed imparzialità.

Il Presidente esercita le prerogative ed assume le connesse responsabilità, finalizzate al puntuale, ordinato ed efficace svolgimento dell'attività dell'Osservatorio.

Il Presidente:

- a) convoca e regola le sedute, disciplinando la durata e la sequenza degli interventi dei membri dell'Osservatorio;
- b) provvede direttamente, sentiti i componenti dell'Osservatorio, a far predisporre ogni utile documentazione;
- c) ove lo ritenga necessario, convoca le persone indicate dai componenti dell'Osservatorio per acquisire tutte le informazioni necessarie e utili;
- d) su sollecitazione delle Parti istituisce le Commissioni di cui al precedente articolo 4;
- e) su indicazione delle Parti sceglie esperti e strutture professionali.

## **Articolo 9**

### **(Vice Presidente)**

Il Vice Presidente è designato tra i membri dell'Osservatorio e, di norma, è scelto nella componente – azienda/sindacato – che non esprime il Presidente.

### **Articolo 10**

#### ***(Funzioni del Vice Presidente)***

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nelle funzioni previste al precedente articolo 8 in caso d'assenza di quest'ultimo.

### **Articolo 11**

#### ***(Segretario dell'Osservatorio e sue funzioni)***

Il Segretario dell'Osservatorio è scelto dai componenti di parte sindacale tra una rosa di candidati proposta dall'ENAV SpA.

Il Segretario presenzia alle riunioni dell'Osservatorio, redige i verbali di riunione e predisponde le convocazioni dei membri dell'Osservatorio stesso.

In caso d'assenza del Segretario, le relative funzioni sono assunte da un membro dell'Osservatorio stesso indicato dal Presidente.

### **Articolo 12**

#### **(Componenti dell'Osservatorio di nomina sindacale)**

I componenti dell'Osservatorio di nomina sindacale non sono soggetti a limiti di durata.

Le OO.SS.NN. provvederanno, quando lo riterranno opportuno, ad effettuare gli avvicendamenti dandone previa e tempestiva formale comunicazione al Presidente.

### **Articolo 13**

#### **(Componenti dell'Osservatorio nominati dall'ENAV SpA)**

La carica dei componenti dell'Osservatorio nominati dalla Società non è soggetta a limiti di durata.

La Società provvederà, quando lo riterrà opportuno, ad effettuare gli avvicendamenti dandone previa e tempestiva formale comunicazione al Presidente.

## **Articolo 14**

### **(Segreteria dell'Osservatorio)**

L'Osservatorio si avvale di una segreteria, costituita presso l'ENAV SpA, che provvederà a soddisfare ogni esigenza organizzativa connessa al funzionamento dell'Osservatorio.

## **Articolo 15**

### **(Convocazione dell'Osservatorio)**

L'Osservatorio si riunisce di norma una volta al mese. Il Presidente, sentiti i componenti, provvede alla definizione dell'agenda dei lavori.

La segreteria provvede a formalizzare la convocazione ai membri dell'Osservatorio.

## **Articolo 16**

### **(Convocazione straordinaria)**

Su richiesta di una delle componenti, azienda o sindacato, il Presidente provvede a convocare la riunione straordinaria dell'Osservatorio entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla formale richiesta con le stesse modalità di cui al precedente articolo 15.

## **Articolo 17**

### **(Validità delle riunioni)**

Le riunioni dell'Osservatorio sono validamente costituite se, trascorsi 30 (trenta) minuti dall'orario di convocazione sono presenti il Presidente o il Vice Presidente e almeno la maggioranza dei componenti sia di parte sindacale che di parte aziendale. La delegazione aziendale, a prescindere dalla presenza dei componenti nominati, è considerata tutta presente.

Qualora non è possibile la costituzione dell'Osservatorio, secondo quanto stabilito al precedente comma, la riunione è riconvocata dal Presidente con la massima tempestività.

## **Articolo 18**

### **(Modifica del regolamento)**

Le regole procedurali dell'Osservatorio possono essere modificate con l'approvazione di almeno due terzi dei componenti.

**Articolo 19**

**(Costi)**

I costi relativi al funzionamento dell'Osservatorio e quelli derivanti dall'applicazione del presente Regolamento sono a carico di ENAV SpA.

Roma, 19 novembre 2003

Firmato

ENAV S.p.A.

Firmato

FILT-CGIL

FIT-CISL

UIL-T

UGL-T

ANPCAT

LICTA

CISAL-AV

CILA-AV

ASS.QUADRI

U.P.

USPPI

SACTA

ANPAC